

AGEVOLAZIONI

Proroga in vista per i bonus edilizi

di **Alessandro Bonuzzi**

Le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di **efficienza energetica**, **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** saranno **prorogate** così come stabilite per l'anno 2018 anche per l'anno **2019**.

Lo prevede il **disegno della Legge di Bilancio per il 2019**, nella versione **A.C. 1334 del 31 ottobre 2018**, il quale richiama gli [articoli 14](#) e [16 del D.L. 63/2013](#).

Nulla di nuovo, insomma, siamo di fronte all'**ennesima proroga** delle detrazioni relative agli immobili. Quindi, anche il prossimo anno, il **bonus ristrutturazione** continuerà a spettare in misura potenziata, ossia sulla base di un ammontare complessivo **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare con applicazione dell'**aliquota del 50%**, anziché nella misura *standard* indicata nell'[articolo 16-bis Tuir](#) (*plafond* massimo pari a 48.000 euro e aliquota del 36%).

La bozza della legge di Bilancio ripropone altresì per il 2019 il cosiddetto **bonus mobili**, la cui fruizione è **ancorata** al godimento della detrazione per il **recupero edilizio**: infatti, per accedere all'agevolazione è **necessario**:

- **realizzare** una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione);
- che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all'**arredo** dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

A tal riguardo, peraltro, la disposizione stabilisce che il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del **1° gennaio 2018**. Siffatta tecnica legislativa era già stata utilizzata sia per la proroga prevista **per il 2017**, che per quella del **2018**, per le quali la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati, rispettivamente, a partire dal **1° gennaio 2016** e dal **1° gennaio 2017**.

Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto **alcun limite temporale specifico** ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l'intervento di ristrutturazione.

Da ultimo, anche il **bonus energia** del **65%** varrà per gli **interventi effettuati fino al 31 dicembre 2019**. Sono ivi comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari** di cui all'**allegato M del D.Lgs. 311/2006**, nonché quelle sostenute per l'acquisto e l'installazione di **micro-cogeneratori** al fine di sostituire impianti esistenti.

La **proroga** al 2019 opera anche per le spese sostenute per:

1. l'acquisto e la posa in opera di **finestre comprensivi di infissi**;
2. l'acquisto e la posa in opera di **schermature solari** diverse dalle precedenti;
3. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal **Regolamento delegato (UE) n. 811/2013** della Commissione, del 18 febbraio 2013;
4. l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**.

Tuttavia, viene confermato che per tali fattispecie agevolative la detrazione va calcolata tenendo conto dell'**aliquota ridotta** del **50%**.

Seminario di specializzazione

**L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO
PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >